

N. 1619

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SERVELLO, MONTELEONE,
CASTELLANI Carla e MARTELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1996

Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione
infermieristica ed istituzione del corso biennale per il
conseguimento della laurea in scienze infermieristiche

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle precedenti legislature è stato registrato un grande impegno di elaborazione per definire un disegno di legge che affrontasse in forma adeguata, con particolare riguardo alla integrazione europea, le problematiche relative alla riforma delle professioni sanitarie non mediche. La necessità di riordinare tale disciplina è divenuta inderogabile ed è a tal fine che si è ritenuto doveroso ed opportuno redigere il presente disegno di legge.

È urgente porre rimedio all'inadeguatezza e all'arretratezza della legislazione italiana rispetto alla evoluzione tecnico-scientifica della medicina, per far fronte, soprattutto alla luce dei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, al necessario allineamento alla normativa e alle direttive comunitarie in materia, nonché all'impellente necessità di affrontare il problema della formazione delle professioni sanitarie non mediche.

Il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno sollecitato i Paesi membri ad adottare misure legislative tese ad armonizzare la formazione di base e complementare degli infermieri e delle altre professioni sanitarie non mediche, onde facilitare la libera circolazione e l'inserimento dei professionisti nel territorio degli Stati membri della stessa Unione europea.

Un sistema sanitario efficiente, e rivolto sostanzialmente alle esigenze dei cittadini, richiede l'apporto qualificato non solo dei medici e delle altre figure di laureati (farmacisti, biologi, chimici, psicologi, ingegneri, eccetera) ma anche di figure sanitarie intermedie, che sappiano unire, ad una qualificata preparazione teorica, la conoscenza pratica (del saper fare) ed una capacità di adeguare i propri comportamenti alle necessità del malato ed alla sua personalità e sensibilità.

L'introduzione del diploma universitario ha consentito di avviare una positiva azione di valorizzazione delle professioni sanitarie (e di ripensarne gli ambiti professionali che hanno un loro spazio di autonomia) che si esplica nell'ambito di linee-guida, protocolli, direttive, eccetera, di competenza dei laureati e, tra questi, principalmente dei medici. Dopo l'esperienza dei primi cinque anni di diploma universitario, e dovendosi ricomprendere in tale ambito l'intero sistema formativo delle figure sanitarie, è opportuno inquadrare in via definitiva il sistema in un quadro normativo che riassume in sé la tradizione universitaria, l'esperienza formativa svoltasi negli ospedali, la significativa elaborazione culturale delle associazioni professionali.

Gli *standard* formativi delle professioni sanitarie sono in larga misura disciplinati da raccomandazioni e direttive del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e, sostanzialmente, prevedono tre anni di formazione successiva alla scuola superiore, 4.600 ore di formazione (delle quali un terzo di didattica teorica e la restante parte di tirocinio), un esame finale che comprende anche una prova di verifica delle capacità professionali acquisite.

Le modalità formative e gli ordinamenti didattici sono stati rideterminati dalla legge universitaria 19 novembre 1990, n. 341, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517: i principi dettati fanno sì che il nuovo ordinamento assuma tutte le caratteristiche della struttura didattica universitaria, ed indicano, peraltro, come sede di formazione quella ospedaliera, nell'ovvia finalità di assicurare il raggiungimento di qualificate conoscenze teoriche e di quella professionalità applicata che deriva solo dall'aver svolto pratica laddove specificata-

mente viene svolta l'attività professionale sanitaria, come, appunto, nella sede ospedaliera.

Nell'attuale ordinamento il ruolo delle regioni non risulta adeguatamente definito, in particolare riguardo alla programmazione degli iscrivibili ai diversi corsi, così come non sono definiti i successivi livelli formativi (formazione complementare e diploma di laurea), ancor oggi rimasti confinati alla scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti dell'assistenza infermieristica (DAI).

Inoltre, l'insufficienza relativa della previsione normativa non ha consentito di assumere determinazioni adeguate riguardo all'attività docente teorico-pratica, nè di fissare gli *standard* delle strutture ospedaliere necessari a far funzionare corsi di diploma universitario, nè di delineare il successivo livello formativo e cioè il biennio per il conseguimento della laurea.

Il presente disegno di legge stabilisce finalità e principi dell'ordinamento del biennio per il diploma di laurea in scienze infermieristiche (secondo livello formativo), e poi disciplina un inquadramento generale e di razionalizzazione delle figure professionali sanitarie colmando, così, alcune insufficienze legislative (albo professionale, soppressione di superfetazioni professionali e relative norme transitorie).

L'articolo 1 fissa i requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture didattiche dei corsi di diploma universitario; tra questi requisiti vi è anche la disponibilità di docenti specifici per ciascuna professione, intendendo che l'attività di docenza deve essere svolta da chi pratici la professione e sia in possesso del relativo massimo livello formativo.

L'articolo 2 disciplina i corsi per la formazione complementare, che sono effettuati su iniziativa delle regioni, su tipologie concordate con il Ministero della sanità.

L'articolo 3 istituisce il biennio di secondo livello per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche, articolato in sei

specifiche aree, e dispone in merito alle finalità, all'organizzazione e ai requisiti di accesso richiesti. Viene previsto, infatti, che al corso di laurea, di durata biennale, possa accedere chi è in possesso di diploma universitario triennale.

L'articolo 4 disciplina l'ordinamento didattico e il piano formativo, relativamente alle varie e specifiche aree didattiche del corso di laurea.

L'articolo 5, invece, definisce l'organizzazione didattica, comprese le verifiche di profitto e lo svolgimento dell'esame finale per il per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche.

L'articolo 6 introduce norme rivolte all'istituzione dell' albo professionale.

L'articolo 7, infine, prevede alcune norme transitorie di raccordo rispetto al nuovo assetto di profili e relativo *iter* formativo, sempre in una logica di salvaguardia e di equiparazione dei titoli professionali acquisiti precedentemente all'eventuale entrata in vigore del presente disegno di legge.

La presente proposta colma un vuoto legislativo sul processo formativo del personale sanitario non medico legato al mancato adeguamento della normativa ai citati decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 e alla normativa comunitaria.

Il perseguimento dell'incremento del requisito culturale e del *curriculum* scolastico che sottende al presente disegno di legge concreta oltre che ad un' abitudine allo studio, alla critica e all'impegno metodici, l'affermazione di una certa autonomia professionale del settore infermieristico.

Questo disegno di legge, quindi, si muove nella direzione di una nuova visione dell'attività infermieristica: vale a dire; si viene ad affermare il valore dell'«assistenza» come area culturale autonoma rispetto all'intervento diagnostico-terapeutico del medico; sempre però avendo come presupposto una concezione olistica dell'uomo, ed un adeguamento della nostra legislazione alla realtà europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture didattiche dei corsi di diploma universitario)

1. Le istituzioni universitarie e quelle ospedaliere ove si svolge la formazione infermieristica divengono sede dei corsi di diploma universitario. Esse debbono essere dotate di strutture sanitarie, ospedaliere o territoriali, proprie ed adeguate alle necessità formative dello studente.

2. I requisiti minimi per ciascuno dei corsi di diploma universitario di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della sanità, sentiti il comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Tra i requisiti di cui al comma 2 deve figurare il possesso di strutture ospedaliere e territoriali corrispondenti alle finalità di ciascun corso di diploma, nonché la disponibilità di attrezzature, dotazioni strumentali e la tipologia delle divisioni e servizi e delle strutture didattiche. In ogni caso presso una singola struttura organizzativa, quali aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, unità sanitarie locali, non può essere attivato più di un corso di diploma dello stesso tipo.

4. Nel documentare il possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento, le istituzioni debbono indicare anche l'esistenza di personale docente corrispondente ai settori scientifico-disciplinari di ciascun ordinamento didattico. La docenza nei settori propri delle professioni sanitarie di cui alla presente legge è riservata a coloro che siano in possesso del massimo livello formativo di ciascuna professione.

Art. 2.

(Formazione complementare)

1. Il Ministro della sanità, sentiti gli assessorati regionali competenti, con uno o più decreti istituisce i corsi per la formazione complementare, rivolti a far acquisire a chi sia in possesso di diploma universitario una formazione specialistica nell'ambito della professionalità propria di ciascuna figura professionale. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione, subordinatamente ad una valutazione positiva da parte del direttore del corso.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve indicare l'obiettivo del corso, la sua durata, l'estensione della parte teorica e di quella applicata e di tirocinio, il titolo di diploma universitario necessario per l'accesso.

3. Le regioni, con il concorso delle università, programmano i corsi di formazione complementare nel proprio ambito territoriale, stabiliscono il numero massimo degli ammissibili, concordano con università, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere ed unità sanitarie locali la sede dei corsi.

Art. 3.

(Istituzione del corso di laurea, finalità, organizzazione, requisiti di accesso)

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia, con la possibilità di concorso delle facoltà di psicologia, sociologia, scienze umane ed equiparate, scienze politiche, economia e commercio ed altre facoltà equiparate, è istituito il biennio di secondo livello per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche.

2. Il corso di cui al comma 1 ha durata biennale, ed ha lo scopo di formare laureati che conseguano una compiuta professionalità nel settore infermieristico e possano svolgere anche funzioni di direzione e organizzazione del servizio infermieristico nell'ambito delle strutture sanitarie, nonchè attività di formazione, di ricerca e libe-

ro-professionale. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di laurea in scienze infermieristiche.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, all'attività del corso di diploma di laurea possono concorrere strutture convenzionate con l'università. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere a requisiti di alta specializzazione e di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.

4. Il consiglio di facoltà nomina, tra gli infermieri che siano in possesso del massimo titolo di studio infermieristico conseguibile in base alla normativa vigente, un responsabile al quale affidare il coordinamento delle attività teorico-pratiche.

5. Il corso non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equipollenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso è stabilito dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 341 del 1990. Il numero massimo degli iscrivibili viene stabilito per ciascun anno di corso. I trasferimenti sono accettabili nel rispetto dei limiti numerici predetti. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno di corso coloro che abbiano conseguito il diploma triennale universitario in scienze infermieristiche.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso, nel limite dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame selettivo consistente in una prova scritta, con domande a risposta multipla, per il 50 per cento dei punti disponibili, e nella valutazione del voto di diploma universitario triennale in misura pari al restante 50 per cento del punteggio complessivo. Il consiglio di facoltà approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova scritta, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova stessa, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche ed infermieristiche.

Art. 4.

(Ordinamento didattico)

1. Il corso di laurea di cui all'articolo 3 prevede attività didattiche ed applicative per un orario complessivo pari a quello stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali di durata semestrale; le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali ed esercitazioni; sono altresì previste attività tutoriali, di apprendimento, autovalutazione ed approfondimento. L'attività applicativa non può eccedere il 30 per cento delle ore annue. L'attività didattica programmata minima è pari a 500 ore nel primo anno e 400 ore nel secondo anno. Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a 50 ore con una parte teorica, compresa quella seminariale, che non può essere inferiore al 70 per cento delle suddette ore.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, nei quali si articola l'insegnamento nei diversi semestri, ed ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che definiscono le specifiche competenze scientifiche e professionali che formano oggetto di ciascuno dei corsi inte-

grati stessi, nel quale sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti. La titolarità dell'insegnamento nelle predette discipline è conferita a singoli docenti. Le discipline, con indicazione dei rispettivi docenti, sono attivate con atto programmatico della facoltà, e ne è data pubblicità nel manifesto annuale degli studi; esse non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonomo.

3. Il consiglio della struttura didattica approva il piano di studi suddividendo i corsi integrati nei diversi semestri. Il consiglio può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonchè approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20 per cento da quello tabellare; l'impegno orario, che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dalle singole aree, può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma di laurea.

4. Lo studente deve sostenere, in ciascun semestre, gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre; nei periodi di sospensione delle lezioni, sono previste due sessioni di recupero, una nel mese di settembre, denominata appello autunnale, ed una straordinaria, denominata appello invernale; nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Sono previste le seguenti aree didattico-organizzative, con i rispettivi crediti ed obiettivi didattici ed i relativi corsi integrati, con indicazione dei corrispondenti settori scientifico disciplinari:

a) area A, Economia ed organizzazione sanitaria: crediti: 3.0; obiettivo: apprendimento dei principi dell'organizzazione sanitaria, della valutazione in termini econometrici dei centri di spesa, della verifica di qualità delle prestazioni connesse con l'organizzazione infermieristica:

1) corso integrato di programmazione ed organizzazione dei servizi sanita-

ri: settore F22A, igiene generale ed applicata; metodologia epidemiologica ed igiene;

2) corso integrato di economia sanitaria: settori F01X, statistica medica; P01E, econometria; F22A, metodologia epidemiologica ed igiene;

3) corso integrato di organizzazione e valutazione dei servizi infermieristici: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

4) corso integrato di sociologia dell'organizzazione: settore Q05C, sociologia dei processi economici e del lavoro;

b) area B, Scienze infermieristiche: crediti: 3.0; obiettivo: approfondimento dei fondamenti teorici dell'infermieristica al fine di analizzarli criticamente, produrre modelli interpretativi, orientare la ricerca e l'assistenza infermieristica:

1) corso integrato di filosofia della scienza infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

2) corso integrato di teorie e modelli dell'assistenza infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

3) corso integrato di metodologie dell'assistenza infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

c) area C, Psicologia e pedagogia: crediti 3.0; obiettivo: approfondimento ed elaborazione dei principi e delle tecniche della psicologia e della pedagogia per individuare e sperimentare interventi e strategie orientati alla complessità relazionale dell'assistenza infermieristica, ai processi di educazione alla salute, all'insegnamento della disciplina, alla educazione continua del personale:

1) corso integrato di pedagogia generale: settori M09A, pedagogia generale; M09F, pedagogia sperimentale;

2) corso integrato di psicologia generale e speciale: settori M10B, psicobiologia e psicologia fisiologica; M11A, psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11E, psicologia clinica; M10A, psicologia cognitiva;

3) corso integrato di metodologia didattica nell'assistenza infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

d) area D, Metodologia della ricerca: crediti 3.0; obiettivo: apprendimento della metodologia della ricerca e degli elementi fondamentali dell'analisi sociologica applicata alle organizzazioni sanitarie ed all'organizzazione dei servizi; approfondimento, sotto l'aspetto sociologico, degli stili di rapporto degli utenti nei confronti della salute e della medicina:

1) corso integrato di metodologia e tecniche della ricerca psicosociale: settore M10C, metodologia della ricerca psicosociale;

2) corso integrato di metodologia della ricerca nell'assistenza infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

3) corso integrato di metodologia della ricerca nell'assistenza infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

e) area E, Storia e deontologia dell'infermieristica: crediti 2.0; obiettivo: approfondimento delle cognizioni fondamentali dei valori storici, culturali e deontologici del rapporto tra la persona, la malattia, le istituzioni sanitarie e gli operatori; approfondimento delle conoscenze di etica per lo sviluppo delle capacità di giudizio morale e di assunzione della responsabilità professionale:

1) corso integrato di storia e filosofia dell'assistenza sanitaria: settori F02X, storia della medicina, F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

2) corso integrato di storia dell'assistenza infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

3) corso integrato di deontologia infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;

4) corso integrato di bioetica: settore M07C, filosofia morale; bioetica;

f) area F, Scienze infermieristiche speciali: crediti: 4.0; obiettivo: aggiornamento delle competenze cliniche e applicazione della metodologia della ricerca ad un ambito assistenziale specifico:

1) corso integrato di fisiopatologia generale ed applicata: settori F04A, patolo-

gia generale; F04B, patologia clinica; F07A, medicina interna, F07B-I, specialità mediche; F08A, chirurgia generale;

2) corso integrato di scienze infermieristiche: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche.

Art. 5.

(Organizzazione didattica, verifica del profitto, esame finale)

1. La frequenza alle lezioni e all'attività applicativa è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma di laurea gli studenti devono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti, aver raggiunto gli obiettivi teorico-applicativi previsti.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75 per cento dell'orario previsto; alla loro organizzazione sovrintende il consiglio di corso di diploma, che predispone anche un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. La tesi di laurea consiste in una dissertazione scritta teorica applicativa o sperimentale in un settore corrispondente alle aree didattiche formative. La commissione per l'esame finale di diploma di laurea è nominata dal rettore in base alla normativa vigente.

4. Gli studi compiuti nel corso, nonché quelli compiuti in altri corsi di laurea sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrativi, seguiti con esito positivo, in un corso di diploma universitario o in corsi di laurea, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il consiglio di facoltà, con propria

delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante applicazione di una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà.

Art. 6.

(Albi professionali e vigilanza)

1. Per l'esercizio della professione infermieristica di cui alla presente legge è obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale, istituito presso ciascun collegio provinciale, regionale o nazionale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

2. I collegi professionali, ove non esistenti, sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il possesso di formazione complementare o di diploma di laurea in scienze infermieristiche dà luogo a specifica annotazione nell'albo.

4. L'esercizio della professione infermieristica di cui alla presente legge è soggetta a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. In prima applicazione sono autorizzate ad istituire il corso biennale per conseguire la laurea in scienze infermieristiche, le università presso le quali sia attiva una scuola

universitaria diretta a fini speciali di II livello per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche. Dette scuole sono soppresse contestualmente alla istituzione dei corsi biennali ed i relativi studenti possono richiedere di terminare il corso nella scuola oppure di essere iscritti al biennio per il conseguimento della laurea. Per i diplomati di dette scuole gli studi conseguiti nel biennio sono riconosciuti nel corso di laurea. Nelle more dell'espletamento dei concorsi relativi ai settori scientifico-disciplinari individuati dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994, per le attività didattiche connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto.

